# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

# 5ª COMMISSIONE

## (Finanze e tesoro)

## MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

*(92ª seduta in sede deliberante)*

### Presidenza del Presidente BERTONE

## INDICE


**Disegni di legge:**

« Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316) (*D'iniziativa del senatore Jannuzzi*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1611, 1612, 1613
BERTOLI . . . . . 1607
FORTUNATI . . . . . 1605, 1608, 1610
FRANZA . . . . . 1610
JANNUZZI . . . . . 1607, 1608, 1610, 1612
PARRI . . . . . 1609, 1610, 1611, 1612
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1607
PIOLA, *relatore* . . . . . 1604, 1605, 1607, 1608, 1611, 1612
RODA . . . . . 1606, 1612, 1613
RUGGERI . . . . . 1606, 1607 1613
SPAGNOLLI . . . . . 1607, 1609, 1610
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 1612, 1613

« Concessione al comune di Roma, per l'anno 1960, di un contributo straordinario di cinque miliardi di lire » (1385) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1594, 1597, 1602 1603
BERGAMASCO . . . . . 1598
BERTOLI . . . . . *Pag.* 1602, 1603
CENINI . . . . . 1601, 1602
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1602
FORTUNATI 1595, 1596, 1597, 1601, 1602, 1603
FRANZA . . . . . 1601, 1603
MINIO . . . . . 1599
MOTT, *relatore* . . . . 1594, 1596, 1598, 1602
RODA . . . . . 1597, 1603
SPAGNOLLI . . . . . 1598, 1599

« Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1592, 1594
FORTUNATI . . . . . 1593
GALLOTTI BALBONI Luisa . . . . . 1592
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1592, 1594
PIOLA, *relatore* . . . . . 1592, 1593, 1594
RUGGERI . . . . . 1592


*La seduta è aperta alle 9,55.*

*Sono presenti i senatori: Arcudi, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini,*

*Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Minio, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.*

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Jannuzzi.*

*Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.*

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1402)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte sugli affari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore senatore Piola di riepilogare brevemente la sua relazione.

PIOLA, *relatore*. Della relazione da me esposta nella seduta precedente ritengo utile soltanto ricordare i punti essenziali che il disegno di legge al nostro esame si propone di realizzare e cioè: 1) migliorare il trattamento degli impiegati che lasciano definitivamente il servizio; 2) distribuire premi al personale che si sia distinto per meriti particolari; 3) erogare agli accertatori di infrazioni le quote delle sanzioni pecuniarie loro spettanti a norma di legge. Ho già spiegato come si propone di alimentare il Fondo, illustrando all'uopo i due articoli del disegno di legge stesso.

Non ricordo chi, ma certamente qualcuno dei colleghi della Commissione aveva chiesto quali erano i bilanci del Fondo di previdenza attuale e poichè non ero in grado di rispondere, non essendo in possesso dei relativi dati, il Sottosegretario senatore Pecoraro si è assunto il compito di portare in Commissione i dati richiesti.

RUGGERI. Si era chiesto infatti di essere posti in condizioni di giudicare se gli aumenti, i contributi previsti dal provvedimento sarebbero stati sufficienti a coprire le spese.

GALLOTTI BALBONI LUISA. Si desiderava, infatti, sapere quali erano i bilanci del vecchio Fondo.

PRESIDENTE. Abbiamo già ascoltato la relazione del senatore Piola ed in linea di massima la Commissione — non avendo sollevato eccezioni pregiudiziali — l'ha approvata. Prima di dare lettura e di porre in votazione gli articoli, prego il Sottosegretario per le finanze senatore Pecoraro di riferire circa i dati richiesti dalla Commissione.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella precedente discussione su questo disegno di legge, furono rivolte al Sottosegretario due domande: la prima per conoscere quali fossero gli impegni della Cassa e la seconda per conoscere i motivi che hanno portato alla soppressione del nucleo speciale.

Sono, ora, in grado di fornire questi chiarimenti.

L'attività del nucleo speciale, costituito da alcuni ispettori delle tasse cui, come è noto, era demandato il compito di verificare i più rilevanti complessi industriali e commerciali in campo nazionale, al fine di accertare la retta applicazione delle leggi tributarie nel settore dell'imposizione indiretta, fu sospesa nel 1958, per sopravvenute ed improrogabili esigenze di servizio in altra e non meno importante branca dell'amministrazione.

Infatti, i termini di prescrizione, di imminente scadenza per le diverse imposte amministrate dagli uffici attivi della competente Direzione generale, nonchè il limitato numero dei dipendenti ispettori, imposero che tutti i funzionari ispettivi fossero utilizzati esclusivamente per le prescritte verifiche di cassa, di percezione e di gestione presso gli

uffici stessi, soprattutto al fine di evitare grave pregiudizio agli interessi erariali.

Al riguardo è d'uopo soggiungere che, pur apprezzando l'imponente attività di repressione di violazioni a leggi di imposta, esercitata dal nucleo speciale, tuttavia non sembra, per ora, possibile prevedere la prossima ripresa dell'attività stessa, a causa del perdurare dei fondati motivi che ne determinarono la soppressione.

Tali chiarimenti mi sono stati dati dalla Direzione generale delle imposte indirette. Devo, tuttavia, far presente che, per accordi che ieri sera ho avuto occasione di prendere con il Ministro, abbiamo ritenuto che la gestione del nucleo dovrebbe essere ripresa, sia per la parte più sostanziale e impegnativa, sia per il fatto che esso ha avuto occasione di svolgere una imponente azione repressiva nell'ambito tributario e fiscale e sia, come subordinata, per il fatto che, probabilmente, anche il Fondo di previdenza avrebbe occasione di avvantaggiarsi di questa ripresa di attività.

Per quanto si riferisce, poi, all'indennità che il Fondo di previdenza corrisponde, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, al personale che lascia definitivamente l'Amministrazione, oppure agli eredi di coloro che muoiono in attività di servizio, si rileva che l'ammontare complessivo delle indennità sin qui liquidate si è aggirato sui 48 milioni annui, posto che la misura di dette indennità, stabilita nell'ormai lontano 1956, e tuttora vigente, è di lire 6.000 per ogni anno di servizio utile a pensione e tenuto conto che in media non meno di duecento impiegati all'anno hanno lasciato l'Amministrazione, dopo quaranta anni di servizio utile per la pensione.

Peraltro, in considerazione che l'indennità attualmente liquidata a un impiegato, nella misura massima di lire 240.000 è invero irrisoria, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nell'intento di rivalutarla, ha predisposto il disegno di legge recante nuove disposizioni a favore del Fondo di previdenza in atto all'esame del Parlamento.

L'Amministrazione, pertanto, si propone di elevare l'attuale misura di lire 6.000 a lire 12 mila per ciascun anno di servizio utile a pensione, nella meditata fiducia che le nuove norme consentano un gettito di lire 96 milioni, necessari allo scopo.

Ricordo di aver letto, nella precedente discussione, una tabella secondo la quale, in rapporto a quelle che sono le voci previste nel disegno di legge sul Fondo di previdenza, si ricaverebbero precisamente lire 95.400.000, vale a dire, praticamente, i 96 milioni di cui abbiamo parlato.

Spero che la Commissione sia soddisfatta di questi chiarimenti.

P I O L A , *relatore*. Come relatore, desidero ringraziare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le spiegazioni che ha fornito e ritengo che abbia del tutto chiarito le perplessità ed abbia soddisfatto alle richieste che erano state rivolte da alcuni Commissari.

F O R T U N A T I . Però, quando il nucleo speciale riprenderà la sua attività i proventi vi saranno! Perchè nella precedente discussione si era detto che sarebbe stata necessaria una revisione della situazione in quanto i gettiti provenienti dall'attività repressiva del nucleo sarebbero venuti meno, ed era questa la prima questione sollevata.

Poi si era chiesto: quale è la spesa prevedibile di questo Fondo? E' veramente di 96 milioni, è di meno o di più?

Ora, a questa seconda domada si risponde dicendo che si prevede che il Fondo dia una indennità corrispondente, praticamente, al doppio di quella attuale, essendo, oggi, commisurata a lire 6.000 per ogni anno di servizio prestato utile a pensione.

E su questo punto la questione è chiarita. Ma se il nucleo speciale dovrà riprendere la sua attività, al Fondo di previdenza non affluiranno più soltanto 96 milioni, ma una cifra maggiore. Allora, la domanda che si pone è la seguente: in corrispondenza del maggior afflusso di entrate al Fondo di previdenza, sarà modificato il criterio dell'aliquota del 2,50 per cento, o si provvederà ad aumentare l'indennità di buonuscita al personale? Perchè altro è che al Fondo di previdenza affluisca una somma pari a 96 milioni di lire, altro è che affluiscano 130 o 140 milioni!

Cosa farà, il Fondo, di questi altri milioni?

Il disegno di legge in esame, infatti, è tutto collegato al fatto che il nucleo non avrebbe più funzionato, portando, come conseguenza, ad un minor gettito.

Ritengo, pertanto, che al momento in cui il nucleo speciale riprenderà la sua attività il Ministro dovrà procedere ad un riesame della situazione.

P R E S I D E N T E . In considerazione delle perplessità sollevate dal senatore Fortunati, sarebbe opportuno che risultasse chiaramente a verbale che, ove vi fosse eccedenza di fondi, in rapporto alla ripresa di attività da parte del nucleo suddetto, dovranno essere prese decisioni affinchè non si verifichino dispersioni.

P I O L A , *relatore*. Accetto la giusta osservazione del collega Fortunati e ritengo che la sua perplessità possa essere risolta con la specificazione testè fatta dal nostro Presidente.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io ritengo che risultando a verbale una dichiarazione del genere di quella espressa dal Presidente, ogni perplessità al riguardo dovrebbe essere risolta.

Pregherei, comunque, la Commissione di non ritardare l'*iter* e quindi l'approvazione di questo disegno di legge, che è molto atteso.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:

*a*) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella *A*), titolo II, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

*b*) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;

*c*) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione al comune di Roma, per l'anno 1960, di un contributo straordinario di 5 miliardi di lire » (1385)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al comune di Roma, per l'anno 1960, di un contributo straordinario di 5 miliardi di lire ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O T T , *relatore*. Con il disegno di legge in esame il Governo propone la concessione al Comune di Roma di un contributo straordinario di cinque miliardi di lire per l'anno 1960, ripetendo un provvedimento ormai diventato usuale da qualche anno.

Il principio che lo Stato abbia particolare e diretto interesse, anche finanziario, nell'an-

damento della sua città capitale, è universalmente ammesso, anzi generalmente determinato per leggi di carattere generale e fisso.

Da noi, però, seguendo una cattiva abitudine, l'interessamento dello Stato alle finanze della capitale si concretò in provvedimenti con i quali a spizzico e a base di accomodamenti (di regola con la urgenza delle streme sedute estive) si provvedeva a tappare le falle maggiori del bilancio di Roma. Anche la legge Crispi (1890) e le tre leggi Giolitti (1907, 1908 e 1911) possono essere considerate palliativi.

Dopo il periodo del Governatorato di Roma, più tranquillo finanziariamente, ma al prezzo troppo pesante dell'abolizione pratica dell'autonomia comunale, si tornò alle vecchie abitudini: nel 1946 furono erogati 6 miliardi per opere stradali urgenti; nel 1951, 5 miliardi (per i quattro quinti per case popolari); finchè per il 1953 e per il 1954 furono concessi 3 miliardi annui, portati a 4 per gli anni 1955, 1956 e 1957 e a cinque miliardi per il 1958 e il 1959.

Questi importi rappresentano la forfettizzazione fatta a braccio tra le richieste del Comune da una parte e le strettezze del bilancio statale e la precaria sistemazione dei debiti degli Enti locali deficitari dall'altra.

Ricorderò che il Comune di Roma, secondo la relazione del senatore Moro, calcola per il 1957 gli oneri per la funzione di doppia città capitale in:

1) 5 miliardi circa, derivanti da minori entrate per esenzioni tributarie obbligatorie;

2) oltre un miliardo, derivante da spese di rappresentanza;

3) cinque miliardi e mezzo, connessi alle esigenze specifiche della Capitale.

È evidente che questi importi hanno un certo coefficiente di elasticità; resta il fatto però che è notevole il peso e l'usura di Roma, come Capitale dello Stato, con due corpi diplomatici esteri, che diventa anche sempre più meta prescelta di uomini di Stato e di Congressi.

Devo ricordare che la nostra Commissione, approvando i passati contributi, raccomandò una amministrazione severa, prima di accettare l'impegno di un contributo stabile.

Ritengo che le due tabelle che qui riporto dalla relazione del senatore Moro stiano a dimostrare un progressivo e serio miglioramento finanziario:

| Anno | Entrate | Spese | Copertura |
|---|---|---|---|
| 1947 . . . | 3.817 | 10.012 | 38.1% |
| 1952 . . . | 19.208 | 34.192 | 56.2% |
| 1956 . . . | 38.788 | 53.206 | 72.9% |
| 1957 . . . | 44.924 | 60.308 | 73.4% |
| 1958 . . . | 47.630 | 61.567 | 77.4% |
| 1959 . . . | 52.353 | 65.216 | 80.3% |

I tassi incremento sono dunque stati:

| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 1956 . . . . | 16.90% | 19.09% |
| 1957 . . . . | 15.82% | 13.34% |
| 1958 . . . . | 8.27% | 2.08% |
| 1959 . . . . | 8.53% | 5.92% |

A completamento della situazione è opportuno ricordare che nelle spese sono considerati gli impegni dipendenti dalla situazione debitoria, che al 10 gennaio 1960 era di 211 miliardi, ivi compresi però anche i debiti da investimento della A.C.E.A., dell'A.T.A.C., della S.T.E.F.E.R. e dell'Istituto Case Popolari per circa 57 miliardi.

Nell'auspicio che vengano sistemati definitivamente i rapporti finanziari tra lo Stato e il Comune, sua Capitale, raccomando l'approvazione del disegno di legge, che trova copertura normale nel capitolo 538 del preventivo 1960-61.

F O R T U N A T I . Quando discutemmo i provvedimenti analoghi tutti fummo di accordo, se la memoria non m'inganna, che non potevamo affrontare il problema di Roma — come del resto di altri Comuni — attraverso provvedimenti singhiozzo e che era venuto il momento di esaminare in maniera organica e sistematica la situazione, per dare luogo ad un provvedimento che fissasse la posizione economico-finanziaria del Comune in maniera relativamente normale. Se ho ben capito, l'intenzione del relatore è quella di mettere in luce come la Amministrazione della Capitale in questi

anni si sarebbe migliorata, in quanto, in termini relativi, la sfasatura tra entrata e uscita andrebbe riducendosi.

Io ho l'impressione che nelle entrate che hanno dato luogo a quel titolo di rapporti siano già previsti ed inclusi i contributi dello Stato, il che toglie evidentemente molta validità alle argomentazioni fatte sul miglioramento della situazione.

A me pare che bisognerebbe esaminare la situazione tenendo conto, per le entrate, solo di quelle di competenza del Comune, ignorando cioè l'apporto al bilancio di questo da parte dello Stato. D'altra parte, se è esatto che determinate situazioni impongono alla Amministrazione comunale di Roma un determinato livello quantitativo di spese ed un certo tipo di spese che non sono proprie di altre Amministrazioni — a parte ogni discussione di merito su questo livello di spese speciali —, se è vero altresì che la situazione della Capitale, per quanto riguarda l'esistenza di particolari collettività, implica una contrazione di alcuni tributi (probabilmente si tratta di imposte di consumo e di sovraimposte immobiliari ed in taluni casi anche d'imposte di famiglia) — ed anche qui, senza entrare nel merito per la valutazione espressa —, è certo però che la situazione della Capitale implica, d'altra parte — e su questo ci siamo soffermati altre volte —, anche un aumento di entrate nei confronti di altri Comuni. Perchè non vi è dubbio: il fatto che Roma è la capitale implica la presenza a Roma, ad esempio, di un contingente continuo di popolazione fluttuante, il che, se determina un minore apporto tributario, non può non implicare un aumento dei consumi o, per meglio dire, un livello di consumo che non è legato alla popolazione residente. In secondo luogo determina la concentrazione a Roma di particolari unità economiche e finanziarie. Inoltre la presenza a Roma di particolari gruppi familiari non potrebbe non determinare un particolare gettito dell'imposta di famiglia.

La mia impressione è che a Roma — e ripeto, non voglio entrare nel merito del giudizio sulla capacità degli amministratori di un Comune, perchè ritengo che questo dovrebbe in ogni caso dare luogo ad un dibattito approfondito che non possiamo certo svolgere in questa sede — più che altrove si manifesti anche una dispersione nelle spese.

Ho l'impressione, ad esempio, per quanto concerne le opere pubbliche a Roma, che il Comune, la Provincia, lo Stato procedano per loro conto e diano luogo ad una organizzazione irrazionale della spesa pubblica. Se la memoria non mi tradisce, ho avuto modo in questi giorni di leggere, su « La Stampa » di Torino, alcune cose che mi hanno veramente impressionato, impressionato perchè qui sarebbero stati erogati alcuni miliardi per la costruzione di case, interi quartieri, che da tre anni risultano inabitate e inabitabili, in quanto tutte queste case sono state costruite senza alcun coordinamento: lì non vi sono strade, nè servizi igienici, nè luce elettrica, nè gas, nè niente. E da tre anni si parla di case per ospitare 80-90 mila persone! Non è uno scherzo!

È chiaro che, se si continua di questo passo, altro che cinque miliardi all'anno bisognerà dare al Comune di Roma! Perchè è evidente che una mole di lavori pubblici di questo tipo, senza la preventiva predisposizione di tutti i servizi indispensabili da parte della Amministrazione comunale, mette in discussione non soltanto la impostazione iniziale, ma anche quello che può essere in concreto l'apporto dei Comuni per fornire i servizi necessari a questo complesso di costruzioni.

D'altra parte se si ritiene che le condizioni specifiche di Roma, come capitale, impongano da un lato minori entrate (e ho dei dubbi sulla sussistenza di tali condizioni oggettive) e dall'altro un certo tipo di spese ed un certo livello di spese che non sono proprie degli altri Comuni, allora reputo che meglio sarebbe addivenire ad una legge ordinaria che fissasse, almeno per questa parte, un contributo ordinario; e non ricorrere a una legge di volta in volta per fissare dei contributi straordinari. La legge speciale per Roma non prevede un contributo ordinario?

M O T T , *relatore*. Sì, ne prevede uno ordinario ed anche uno straordinario.

F O R T U N A T I . Sta bene. Ma non riesco neppure a capire perchè l'autorizza-

zione si riferisca all'anno solare 1960, quando è chiaro che gli esercizi del Comune di Roma sono esercizi finanziari come quelli di tutti gli altri Comuni. D'altra parte questo provvedimento fa capo all'esercizio finanziario 1960-61 e quindi non riguarda il contributo per l'anno 1960. Fino a prova contraria il bilancio del Comune di Roma è di competenza e non di cassa.

P R E S I D E N T E . È spiegato dall'articolo 2 del disegno di legge.

F O R T U N A T I . I cinque miliardi dovrebbero essere materialmente spesi oltre il 1960, mentre invece bisogna che il contributo dato dallo Stato rifletta l'esercizio finanziario 1960 del Comune di Roma. Per cui diventa una entrata straordinaria di competenza del 1960 e materialmente spesa anche oltre il 1960. Ritengo che in ogni caso all'articolo 1, alle parole « per l'anno solare », si debbano sostituire le altre « per lo esercizio finanziario 1960 ».

È chiaro che non ci si può opporre alla erogazione di questo contributo straordinario; però a me pare che sorga un altro problema che abbiamo esaminato a suo tempo quando discutemmo di questi provvedimenti per Roma e gli altri Comuni, e cioè che lo sforzo della collettività nazionale per alcuni Comuni non deve significare indifferenza di fronte alle necessità di migliaia di piccoli Comuni. Noi assistiamo al fatto che, come è stato ridotto col contagocce il funzionamento della Cassa depositi e prestiti nei confronti dei compiti di istituto di questa Cassa a favore degli enti locali, così si compie da parte dello Stato uno sforzo di erogazione di contributi concentrato su alcuni Comuni italiani, il che impedisce una visione organica di tutti i bisogni di tutti i Comuni che possa dare luogo a una politica armonica e coordinata, equilibrata nei confronti della finanza di tutti gli Enti locali.

Se è vero che Roma, come capitale d'Italia, deve avere un trattamento particolare, è pur vero che tutti gli Enti locali del nostro Paese dovranno avere determinate possibilità di vita e di funzionamento. Non vorrei che, risolto ancora con leggi speciali il problema delle finanze di Roma, da quel momento in poi tutte le cose vadano bene, anche se per gli altri vanno male.

Reputo quindi che, in occasione della discussione della legge speciale per Roma, il problema del coordinamento della politica economica, per quanto concerne tutti gli Enti locali d'Italia, dovrà essere necessariamente affrontato e dovrà diventare uno degli aspetti principali del dibattito.

R O D A . Ogni tanto noi ci troviamo a dover discutere su disegni di legge che prevedono la concessione di contributi straordinari per la città di Roma e di contributi ordinari che riguardano non solo il comune di Roma, ma anche altri, tutti i Comuni. Dal 1952 in poi abbiamo erogato contributi straordinari alla Capitale per circa 32 miliardi. Non entro nel merito della questione perchè mi mancano dati precisi e non posso pertanto escludere aprioristicamente la bontà dei bilanci dell'amministrazione comunale di Roma o di un tipo di politica amministrativa per quanto riguarda l'entrata e la spesa. Però il senatore Fortunati ci ha detto cose che ci devono far pensare. Sembra che, qui a Roma, non si faccia della finanza allegra, ma press'a poco; che si siano erogati miliardi per la costruzione di case in località dove non erano state preventivamente nemmeno tracciate le strade di accesso e penso che sia per lo meno indispensabile, ove si costruisca un caseggiato, che ci sia almeno un viottolo, e oltre al viottolo un minimo di servizi igienico-sanitari, l'acqua, la luce, la fognatura eccetera eccetera. Avviene a Roma — per ciò che concerne le costruzioni di case cui ha accennato il senatore Fortunati — ciò che capita di vedere a chi giri un po' il mondo. Roma però è una capitale, mentre vi porto un esempio che riguarda degli staterelli dell'Arabia, di quei piccoli Stati dove ci sono ras o principi, che sono largamente sovvenzionati dagli americani. Capita, infatti, che non sapendo che cosa fare dei tanti soldi di cui dispongono, fanno costruire delle attrezzate cliniche in mezzo al deserto, dove non ci sono malati in quanto la clinica dista dal centro abitato migliaia di chilometri e bisognerebbe trasportare il malato — mettiamo di peritonite — a dorso di cammello, un viaggio quindi per il quale occorrerebbero dieci

giorni, dando così tempo all'ammalato di morire! Così la clinica rimane deserta nel deserto.

A parte l'esempio esagerato, la sostanza delle cose è questa: che vi è un punto di contatto tra quanto accade per le costruzioni di case rimaste inabitate a Roma e l'episodio del mondo arabo. Ci troviamo di fronte ad una spesa, ormai ricorrente, che pesa sul bilancio di Roma nell'ordine di tre, quattro e questa volta cinque miliardi all'anno. Ma perchè — mi domando — non vogliamo approfondire la discussione — come d'altra parte ha giustamente proposto il senatore Fortunati — e prendiamo un po' a confrontare il bilancio comunale di Roma con quelli delle altre città, per esempio Bologna, Milano, Torino, perchè la condizione in cui si trova Roma è la stessa di Milano. Si dice che a Roma vi sono moltissime persone che non risiedono, ma vengono a Roma per motivi turistici, gente d'affari, parlamentari. Noi siamo parlamentari e non paghiamo una tassa diretta a Roma, ma la paghiamo indirettamente a Roma tutte le volte che andiamo in trattoria. Ma nelle stesse condizioni, con una popolazione non stabile, si trova anche Milano. Vi dirò che a Milano affluiscono tutti i giorni 100 e più mila persone e consumano in buona parte i pasti e fanno spese a Milano. Allora siccome c'è analogia per quanto riguarda la popolazione residente a Roma e a Milano, perchè non facciamo anche un raffronto fra quanto pesa *pro capite* l'imposta sui consumi a Milano, a Torino, a Genova a Bologna e a Roma? E facciamo anche un calcolo, sempre *pro capite*, di quelle che sono le spese più importanti, ordinarie e straordinarie: solo allora ci renderemo conto se la città è amministrata bene o male. Quando Roma chiede tutti gli anni un sussidio, è chiaro che lo Stato deve dare tre, quattro o cinque miliardi di lire all'anno, ma si ha anche il diritto di chiedere come tali somme vengono amministrate.

Non mi sento nè di approvare, nè di respingere un contributo ricorrente, che è arrivato all'altezza di cinque miliardi annui e che si perpetua nel tempo, se non posso basarmi su elementi precisi, che tuttavia è molto semplice raccogliere. Chiedo pertanto un rinvio per poter discutere con cognizione di causa su questo provvedimento.

M O T T , *relatore*. Stamattina alla radio — mentre probabilmente voi dormivate — ho sentito che il Presidente del Senato ha messo all'ordine del giorno il disegno di legge sulla Capitale per la prima seduta della ripresa parlamentare, dopo Pasqua. Quindi da questo lato si dovrebbe stare tranquilli, poichè in quella sede si potrà discutere ampiamente.

B E R G A M A S C O . Credo che la cosa migliore sia di approvare questo disegno di legge così com'è, perchè sono perfettamente d'accordo con molte delle osservazioni fatte dai senatori Fortunati e Roda, ma d'altra parte ritengo che una legge organica che rendesse questi contributi regolari e normali sarebbe sì molto più corretta, ma non ci eviterebbe di trovarci ogni anno a discutere e ad approvare un contributo ordinario o straordinario. La soluzione più semplice, secondo me, è quella di continuare a fare come per il passato, approvando un contributo straordinario ogni anno, salvo vedere se questo contributo sia in rapporto almeno approssimativamente ai maggiori oneri.

S P A G N O L L I . Desidero soltanto dire che nel passato sono stato chiamato a riferire su provvedimenti analoghi a quello oggi al nostro esame; gli argomenti trattati stamane — e l'ha detto anche il senatore Fortunati — sono stati ripetuti anche in quelle occasioni e perciò allora mi ero fatto carico per due volte di portare qui i bilanci del Comune di Roma, per sottolineare effettivamente le deficienze che sono state questa mattina rilevate, vuoi in riferimento alle entrate, vuoi concernenti le spese. E qui abbiamo discusso a lungo e ricordo che, fra le altre cose, avevamo sottolineata una certa situazione che dipendeva dalla presenza in Roma di determinate categorie di persone, appartenenti al campo cinematografico. A tale proposito dirò che avevo indagato sulla capacità contributiva di una grande artista del cinema, la quale è andata a finire nel Canadà proprio perchè era stata notata la sua mancata presenza fiscale.

Ad alcuni anni di distanza dobbiamo sottolineare — e la relazione del collega Mott lo pone nel dovuto risalto — che gli amministratori di Roma, da un certo anno in poi, dimostrano di non aver sottovalutato gli inviti che erano partiti da questa Commissione, se è vero che la copertura percentuale tra entrata e spesa è passata dal 72 al 73, al 77 e all'80 per cento; c'è indubbiamente una progressione verso, per lo meno, un ampliamento dal punto di vista dei reperimenti dei cespiti fiscali. L'incremento delle entrate denota in certi anni un incremento percentuale notevole, che è anche, negli ultimissimi anni, superiore all'incremento delle spese.

Detto questo, mi sembra che, per quanto concerne l'amministrazione comunale, non siano caduti nel vuoto gli inviti della nostra Commissione e da questo punto di vista mi sento tranquillo nel dare il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Il resto delle osservazioni qui esposte effettivamente formerà argomento di dibattito quando nella sede più opportuna sarà posta in discussione la legge speciale sulla città di Roma; e sarà in quella sede che probabilmente le osservazioni di fondo del collega Fortunati saranno dibattute. Ci sono poi delle esigenze della capitale, altre volte segnalate, che nella stessa sede potremo discutere. Circa gli accenni che sono stati fatti in ordine a questioni di massicci investimenti nel settore dell'edilizia popolare l'argomento è indubbiamente del massimo interesse. So peraltro che il Ministero dei lavori pubblici ha iniziato a studiare a fondo il problema e sono quindi in grado di poter dare assicurazione che inconvenienti, come quelli giustamente lamentati, concernenti i servizi indispensabili per l'abitabilità delle case costruite, non dovrebbero più verificarsi.

Ritengo, concludendo, che dobbiamo tener conto di quella che è la particolare situazione della capitale, anche in relazione alla consistenza della provincia che la circonda. Non si possono fare paragoni tra Roma, Milano e altre città: la situazione di Roma è diversa, non solo per il fatto di essere capitale, ma anche per il fatto che ha una provincia con dintorni aventi una forza di attrazione che indubbiamente porterà sempre a necessità di una valutazione speciale di quelli che sono i bisogni della città di Roma.

Con queste dichiarazioni, sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

M I N I O . Innnanzitutto vorrei dolermi del fatto che si stia svolgendo la discussione sul disegno di legge che riguarda la concessione di un contributo straordinario di cinque miliardi al comune di Roma senza aver sott'occhio il bilancio dell'Amministrazione della Capitale. Speriamo di averlo almeno per quando discuteremo la legge speciale. Non so se la Commissione finanze e tesoro ha già espresso su quest'ultimo provvedimento — che dovrebbe venire quanto prima in discussione in Aula — il relativo parere. Se però il parere fosse stato espresso dalla nostra Commissione, desidererei che fosse portato a conoscenza di tutti i componenti della Commissione stessa.

S P A G N O L L I . Credo che il parere sia stato espresso nella fase iniziale: ad ogni modo ho pregato il Segretario della Commissione di farne ricerca.

M I N I O . Mi pare che sarebbe opportuno, in questo momento, averlo in visione per renderci conto del giudizio espresso dalla Commissione, ed anche per aiutarci nella discussione che avrà luogo in Assemblea. Ora vorrei fare alcune domande. Mi dicono — e non ne sono sicuro — che il Comune di Roma iscrive in bilancio, da parecchio tempo, il contributo che lo Stato gli concede, e non nella misura di cinque miliardi, ma lo iscrive nella misura di come il Comune l'aveva chiesto, cioè in una misura notevolmente maggiore: è esatto quanto mi è stato riferito? Vorrei sapere, inoltre, dove lo mettono questo contributo di cinque miliardi: lo mettono nel bilancio ordinario oppure nelle entrate ricorrenti? Fa parte del bilancio, diminuisce il disavanzo economico? Non lo so e ritengo che sarebbe utile saperne qualche cosa.

Premesso questo, aggiungerei qualche considerazione, anche se non dirò niente di nuovo. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Fortunati. Non metto in dubbio che

Roma abbia speso di più come Capitale e con questo non dico che le altre città grandi non abbiano gli stessi oneri di Roma. Città come Milano, ad esempio, non si possono tenere in condizioni diverse di come si deve tenere la Capitale d'Italia. Non entro nel merito della questione, anche perchè so che in questa materia vi è una opinione che differenzia il giudizio su Roma da quello sulle altre grandi città d'Italia. Probabilmente, invece, non è sempre vero quello che si dice, e cioè che il Comune di Roma, perchè capitale d'Italia, ha delle entrate minori, dovute a certe particolari esenzioni. Senza dubbio è vero quello che dice Fortunati quando afferma che Roma ha delle entrate maggiori, proprio come capitale d'Italia: e lo sappiamo noi amministratori di piccoli Comuni. Non c'è commerciante dei nostri Comuni che gravitano attorno a Roma che non ci venga a raccontare quanta gente dei nostri comuni va a fare spesa a Roma (non per generi alimentari, certo, ma per vestiario e per una serie infinita di oggetti). Roma, quindi, è un mercato che serve anche molti altri comuni; Roma è sede nazionale di numerosissime società anonime, commerciali, industriali, le quali per avere la sede centrale qui danno un loro non trascurabile contributo alle casse comunali. E, per l'imposta di famiglia, dirò anche che c'è, effettivamente, della gente che non la paga; ma se è vero questo, è altrettanto vero che moltissima gente sta a Roma perchè Roma è la capitale, e paga la imposta di famiglia. Sono i nostri Comuni della provincia che ne perdono di entrate; non si ha l'idea di quanta gente, proprietari terrieri, proprietari di fabbriche eccetera, che dirigono le loro aziende in provincia, risiedono a Roma, o fanno finta di risiedere a Roma per sfuggire all'accertamento delle imposte.

Non mi voglio dilungare su queste questioni; quello che ritengo di dover ripetere è che il problema di Roma non deve diventare motivo e ragione per trascurare che c'è un altro grande problema da affrontare e risolvere: il problema di tutti i Comuni d'Italia, e non dei piccoli soltanto, ma anche dei Comuni di Napoli, di Palermo, eccetera.

E in ultimo un'altra cosa vorrei dire, in relazione proprio a quelle osservazioni che sono state fatte in merito alle spese notevoli fatte per l'edilizia popolare in genere. Roda ha fatto un paragone, osservando che costruire dei quartieri senza che siano dotati dei servizi necessari è fare similmente a quanto avviene in certi paesi dell'Oriente. Si dice che il Comune di Roma è stato quasi sempre costretto a fare così. Ora non è vero e non è normale che debba accadere così: prima bisogna attrezzare le aree e poi dare i permessi per costruire. Quanti comuni fanno questo? La grande maggioranza dei Comuni non è in grado di fare questo, perchè i Comuni non dispongono di strumenti legislativi adeguati e non dispongono di patrimoni in aree e sono costretti a disperdere i loro sforzi per andare a seguire l'iniziativa privata ovunque, spendendo molto di più e arrivando sempre in ritardo. E così nascono case e quartieri dove non c'è fognatura, nè acqua, nè luce. Non è necessario venire a Roma per rilevare queste gravi deficienze; è così dappertutto. Senza contare che per l'edilizia popolare i Comuni hanno un obbligo speciale, in seguito alla legge speciale in materia, in forza del quale essi devono provvedere alle tubature dell'acqua, all'allacciamento del gas, eccetera. Il problema, dunque, non è solo di Roma capitale d'Italia, ma di tutti i Comuni.

Se non saremo in grado di affrontare questo problema, continueremo ad assistere al disordine, ai costi crescenti dei servizi ed alla dispersione di questi servizi, cui sono costretti e condannati i nostri Comuni. Ogni anno, poi, ci troveremo qui a dover dare cinque miliardi al comune di Roma.

Vorrei anche fare una domanda per quanto concerne quei famosi quartieri di cui ha parlato il collega Fortunati, e di cui si è pure interessata la stampa, quartieri dove potrebbero andare a vivere alcune migliaia di famiglie, ma non possono andarci perchè il Comune non è stato ancora in grado di portarvi i servizi; vorrei sapere, cioè, quanto hanno guadagnato i proprietari di queste aree, con la vendita delle aree stesse. Questi hanno venduto e si sono messi i denari in tasca, ed il Comune non ha i mezzi per portarvi i servizi; allora, o dovrà fare dei debiti per avere il denaro sufficiente, o dovrà intervenire lo Stato con un contributo.

Insomma, si tratta di denaro della pubblica collettività che va a finire nelle tasche di questi signori.

Noi diamo, ogni anno, cinque miliardi e a Roma, ogni anno, la speculazione edilizia si arricchisce di decine di miliardi, senza che noi siamo capaci di por fine a questo stato di cose.

F R A N Z A . Signor Presidente, desidero riportarmi alle osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre ai colleghi lo scorso anno, in occasione dell'esame di analogo disegno di legge. Lo scorso anno detti il mio voto favorevole, con molte riserve; questa volta dichiaro che mi asterrò.

Signor Presidente, credo che la procedura che si segue per la città di Roma non sia da approvare e da sostenere; ritengo che anche la Commissione finanze e tesoro, in questa situazione, non faccia una buona figura; il contributo straordinario, infatti, deve essere consentito e dato per fronteggiare una situazione eccezionale e straordinaria, non può avere nè la natura nè il contenuto di un contributo ordinario che possa valere o ai fini di una integrazione del bilancio o per fronteggiare spese di ordine generale, perchè, in tal caso, si sopperisce con la legge ordinaria o con la legge speciale per Roma, che prevede contributi ordinari.

Se lo scorso anno abbiamo giustificato la erogazione di un contributo di cinque miliardi per la città di Roma, ciò è dovuto al fatto che Roma era impegnata per l'organizzazione dei giochi olimpici; se quest'anno diamo un contributo straordinario alla città di Torino, ciò è dovuto al fatto che a Torino avranno luogo le celebrazioni per il centenario dell'Unità d'Italia; ecco la sostanza del contributo straordinario.

Ora, se questo è vero, è chiaro che quando il contributo diventa ordinario, come lo sta diventando quello sul quale dobbiamo adesso deliberare, chi assume la responsabilità di erogare questo contributo ha anche il diritto di mettere il naso nel bilancio del Comune; cominciamo a vedere, allora, se certe spese sono giustificate o sono eccessive, se, ad esempio, alcuni investimenti dell'edilizia popolare sono consentiti o meno e così via.

Siccome sento dire dal relatore — ed anche il senatore Spagnolli ha sostenuto questa tesi — che il comune di Roma sta compiendo uno sforzo considerevole per avere un maggior gettito di entrate, allora devo rilevare che, in questa occasione, avremmo dovuto trovarci di fronte ad una richiesta di un minor contributo straordinario; non vi sarebbe, infatti, giustificazione per una richiesta di contributo straordinario della stessa entità di quello dato l'anno scorso.

Se quest'anno, anche con l'aumento delle entrate, si chiede un contributo pari a quello erogato l'anno scorso, allora è evidente che si eccede nelle spese.

Per questa considerazione mi asterrò dal voto e dichiaro che, così continuando le cose, il prossimo anno sarò nettamente contrario.

C E N I N I . A me sembra che la discussione sia andata oltre l'argomento del disegno di legge in esame. Non si tratta, a mio avviso, di una questione o di argomenti di carattere generale, che riguardino la situazione finanziaria normale dei comuni e, quindi, neanche di una questione di confronto tra il criterio di amministrazione ed il volume delle entrate o il volume delle spese.

Si tratta, nel nostro caso, di un contributo che si dovrebbe dare in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere la città di Roma, quale sede della capitale della Repubblica.

Ora, se noi riconosciamo — e mi sembra che tutti lo riconoscano e lo abbiano riconosciuto anche per il passato — che Roma deve affrontare delle spese connesse alla sua particolare posizione di capitale della Repubblica, non resta che approvare il disegno di legge in discussione, onde permettere al comune di Roma di affrontare queste spese.

Sono anch'io del parere che la questione andrebbe affrontata e risolta in via definitiva, guardando bene a fondo per quali Comuni possa essere considerato questo genere di spese, ma, per quanto concerne Roma, finchè non avremo la legge speciale sulla Capitale dovremo sobbarcarci a tali spese ed

approvare questi provvedimenti particolari, che, ripeto, anche per il passato abbiamo approvato.

Pertanto, se si ritiene, come credo giusto si debba ritenere, che l'erogazione di un contributo di cinque miliardi non sia eccessiva, in considerazione delle esigenze cui deve far fronte Roma, come capitale della Repubblica, e se si ritiene che la cifra di cinque miliardi possa essere concessa (del resto un analogo contributo è stato dato anche negli anni 1958 e 1959), penso che il disegno di legge in esame debba ricevere la approvazione della nostra Commissione.

M O T T , *relatore*. Se il Presidente mi consente, vorrei fare alcune brevi considerazioni. Desidero rispondere al senatore Fortunati che il contributo è iscritto nel bilancio del Comune di Roma, ma questo fatto non ha una grande influenza e non modifica il miglioramento riscontrato nel bilancio di Roma, che corrisponde, effettivamente, ad un miglioramento reale.

Il senatore Franza ed anche il senatore Roda, mi pare, hanno osservato che bisognerebbe rendere ordinario questo stanziamento; ai colleghi Franza e Roda faccio presente che fu proprio la nostra Commissione a chiedere che il contributo avesse carattere straordinario, in attesa della legge su Roma; allora, in tale sede, potranno essere discussi a fondo i vari problemi sollevati.

Mi riallaccio, quindi, alla risposta data dal collega Cenini, che ritengo sia la risposta migliore che si potesse dare.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sostanza, tutte le osservazioni che sono state fatte giustificano la necessità della legge speciale per Roma ed in quella sede, naturalmente, verranno riesaminate tutte le possibilità e verranno tenute presenti tutte le osservazioni che sono state fatte ed altre che, eventualmente, si ritenesse opportuno sollevare in seguito.

Vorrei rilevare, tuttavia, che questo contributo è veramente atteso ed è diventato un qualcosa di sistematico, di necessario per la città di Roma e non possiamo certamente negarlo ora.

Per quanto concerne le necessità che possono avere anche altri Comuni, è evidente che bisognerà provvedere eventualmente anche per quei casi.

Desidero, inoltre, far presente, dal momento che si è parlato degli oneri che derivano al Comune dalle costruzioni edilizie, che in genere si tratta di complessi costruiti da Enti che precorrono le possibilità dei Comuni, i quali, come ha rilevato il senatore Minio, si trovano, poi, a dover affrontare spese di fognatura o altro; è questo uno dei problemi di cui dovremo interessarci e che bisognerà risolvere.

Comunque, prego la Commissione di voler senz'altro approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per l'anno solare 1960, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1960-61.

F O R T U N A T I . Riterrei opportuno che fosse modificata la dizione dell'articolo nella parte che fa riferimento all'anno solare.

C E N I N I . Bisognerebbe riandare a vedere la formulazione adottata nelle precedenti leggi.

B E R T O L I . Probabilmente ci si vuol riferire all'esercizio finanziario del comune di Roma per il 1960, che coincide con l'anno solare; in pratica, si dice la stessa cosa, ma, forse, non sarebbe male specificare.

P R E S I D E N T E . Ritengo che anche l'attuale dizione dell'articolo 1 possa andar bene e credo non sia necessario apportare modificazioni.

F O R T U N A T I . Non insisto sulla mia osservazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

B E R T O L I . Desidero fare una breve dichiarazione di voto. Dichiaro che darò voto favorevole a questo disegno di legge, ma vorrei esternare una mia perplessità, derivante dal fatto che io, oltre ad essere senatore d'Italia, sono anche rappresentante della città di Napoli.

Noi diamo, ora, un contributo di cinque miliardi al comune di Roma, in un bilancio in cui, tenendo anche conto che tra le entrate del 1959 sono stati calcolati i cinque miliardi, il *deficit* rappresenta soltanto il 29 per cento della spesa generale; diamo, ora, un contributo di cinque miliardi per ridurre ulteriormente questo *deficit* dal 29 al 20 per cento.

Ma, allora, dobbiamo anche tener presente che il comune di Napoli ha, per il bilancio che si riferisce all'esercizio finanziario 1960-61 (bilancio che è stato fatto da un commissario straordinario, quindi non si può pensare che siano state fatte spese troppo allegre), un *deficit* di 33 miliardi, corrispondente al 60 per cento delle spese.

Ora, è evidente che qui si commette un atto di parzialità. Parlo del comune di Napoli perchè ne conosco molto bene la situazione, ma vi saranno, certamente, anche altri Comuni nelle identiche condizioni o, comunque, in condizioni non migliori di quelle in cui si trova il comune di Roma.

Pertanto, trattandosi ora di prendere una decisione in merito alle necessità di un ente locale così importante come il comune di Roma, darò il mio voto favorevole, ma, al tempo stesso, dichiaro di essere molto perplesso perchè è evidente che con l'erogazione di questi cinque miliardi lo Stato compie un atto di parziale benevolenza nei confronti della città di Roma, non tenendo conto di altre gravissime situazioni, come può essere quella in cui si trova la città di Napoli o quelle in cui versano altri Comuni che devono far fronte a necessità veramente notevoli.

F R A N Z A . Per le ragioni che ho precedentemente esposto, dichiaro di astenermi dalla votazione di questo disegno di legge.

R O D A . In conseguenza di alcune perplessità che tuttora permangono in me, anche io mi asterrò.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari » (1316)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è aggiunto il seguente comma:

« 10) Agli enti che hanno lo scopo di curare l'organizzazione di Fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi fine speculativo e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando sia accertato che si configurino come Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici, già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società ».

P I O L A , *relatore*. Il senatore Jannuzzi, con il disegno di legge al nostro esame, propone che gli Enti che abbiano come scopo l'organizzazione di Fiere campionarie godano, a determinate condizioni, dell'esenzione dall'imposta sulle società; tali condizioni sono da identificarsi con l'assenza di finalità di lucro ed il solo perseguimento dell'interesse generale.

Come relatore devo dire che, in linea di massima, non sono contrario ad una norma di questo genere, ma ritengo necessario fare alcune osservazioni.

Ritengo opportuna, anzitutto, una osservazione di carattere formale: il richiamo che l'articolo unico in esame fa all'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è superato dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Il richiamo stesso, pertanto, dovrebbe essere sostituito da quello all'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Comunque, ripeto, è questa una osservazione di carattere puramente formale.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia opportuno, per una miglior comprensione del problema da parte della Commissione, dare lettura dell'articolo in questione.

P I O L A , *relatore*. Do lettura dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sopra citato:

« Sono esenti dall'imposta:

*a*) le società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le società cooperative indicate dalla lettera *i*) dell'articolo 84 e le società cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

*b*) le società cooperative a responsabilità illimitata semprechè forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;

*c*) le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio;

*d*) le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

*e*) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e università agrarie;

*f*) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;

*g*) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le società di mutuo soccorso;

*h*) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricer-

che aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini nè attività di lucro;

*i*) gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione ».

Sono ovvie le ragioni per cui la legge ha determinato queste esenzioni, e mi richiamo in modo specifico alla esenzione di cui alla lettera *c*), relativa alle regioni, province, comuni e relativi consorzi e alle camere di commercio.

Ciò premesso, aggiungo che il senatore Jannuzzi, proponente del disegno di legge in esame, intenderebbe aggiungere, a quelle già previste dal citato articolo 151, una ulteriore disposizione tendente ad esentare dall'imposta anche gli enti che abbiano lo scopo di curare l'organizzazione di Fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi fine speculativo e che svolgano unicamente attività di pubblico interesse.

Ora, di fronte al testo dell'articolo 151 delle leggi sulle imposte dirette, devo dire che sono, in via di massima, favorevole a questa aggiunta degli enti fieristici, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sulle società, però soltanto in quei casi in cui lo statuto stesso preveda che tali enti siano composti da altri enti che già godono dell'esenzione in base al disposto del sopracitato articolo 151. L'Ente Fiera, ad esempio, dovrebbe essere composto dalla regione, dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio; in tal caso sembrerebbe giusto che la somma, per così dire, di questi enti vada esente dal pagamento dell'imposta, dal momento che ne sono esenti i singoli componenti.

Peraltro, oltre l'osservazione formale che ho precedentemente fatto, vi sarebbe un'altra osservazione da porre in rilievo: è dubbio, a mio avviso — e potrebbe anche dar luogo ad interpretazioni diverse — che gli Enti di cui si tratta si possano ritenere « Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici », dotati di personalità giuridica propria.

È un dubbio, questo, che sorge in me da un punto di vista giuridico, per cui riterrei opportuno che la dizione dell'articolo, anche a questo riguardo, fosse modificata.

Proporrei, pertanto, che l'articolo unico in esame fosse modificato come segue:

« All'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

*l*) agli enti che curano l'organizzazione di Fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi scopo di lucro e che svolgano unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dallo statuto che alla loro fondazione hanno partecipato esclusivamente enti pubblici esenti dall'imposta di cui alla precedente lettera *c*); ».

Si tratterebbe, in sostanza, di un emendamento più che altro formale, con il quale si viene a ribadire questa esclusività che appare già, in un certo qual modo, dalla proposta del collega Jannuzzi, ma che ritengo risulti ancor più chiaramente dalla formulazione che ho proposto.

F O R T U N A T I . Non riesco a capire perchè, nel merito, l'esenzione competerebbe soltanto qualora si tratti di « Fiere campionarie generali a carattere internazionale ». A me sembra che con tale dizione si venga a creare un assurdo, in quanto si sancirebbe, proprio, il principio secondo il quale le Fiere composte di enti che, a loro volta, non sono soggetti al pagamento dell'imposta sulle società, ma non sono a carattere internazionale, dovrebbero pagare l'imposta sulle società.

P I O L A , *relatore*. È proprio alla dimensione ed alla grandiosità dell'Ente e della Fiera che si vuol dare rilievo; altrimenti, tutte le Fiere dovrebbero usufruire dell'esenzione!

F O R T U N A T I . Ma se questi enti si configurano come Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici non soggetti al pagamento dell'imposta sulle società e non aventi carattere speculativo, credo non si possa creare un ostacolo od un impedimento ad un determinato sviluppo economico, solo perchè si tratta di Fiera campionaria a carattere non internazionale e, come tale, non esente dal-

l'imposta. È un assurdo! Dovrei osservare, anzi, che quanto più grande è la Fiera, tanto maggiori possibilità essa ha!

L'esenzione, a mio avviso, dovrebbe competere ogni qual volta l'Ente fieristico è composto di organismi che, singolarmente, non siano soggetti all'imposta e che diano luogo ad un ente non avente fini speculativi.

P R E S I D E N T E . Supponiamo che alla formazione dell'Ente fieristico concorrano numerosi enti, quali la Regione, la Provincia, il Comune e così via; a me sembrerebbe giusto, in tal caso, che fossero esentate anche le Fiere campionarie a carattere non internazionale. Ma qualora concorra un solo ente, ad esempio il Comune, o la Camera di commercio od altro, non mi sembrerebbe possibile concedere questa esenzione, altrimenti dovremmo esentare dall'imposta sulle società tutte le Fiere, anche quelle piccole che si svolgono nei vari paesetti!

R U G G E R I . Vorrei rilevare che il problema che ci interessa è quello di dare, eventualmente, questa esenzione fiscale e non quello di promuovere o meno le fierette; se il Comune, o la Camera di commercio, o la Regione intendono organizzare una fieretta, l'organizzino pure, saranno loro a decidere sulla utilità o meno di questa manifestazione, ma nessuno si deve opporre.

Il problema che ci interessa, in sostanza, è un altro, e se non apportassimo al disegno di legge in esame la modificazione suggerita dal collega Fortunati, verremmo a far pagare l'imposta sulle società anche a questo tipo di fierette.

Vi sono diversi esempi di Fiere particolari, come quella delle calzature nelle Marche, quella della fisarmonica a Senigallia e così via, organizzate da una determinata Regione insieme ai propri Comuni, le proprie Province, le proprie Camere di commercio, che si propongono di lanciare sul mercato nazionale certi prodotti; per quale motivo queste Fiere dovrebbero pagare l'imposta?

R O D A . Devo dire che, una volta tanto, non sono d'accordo con il ragionamento seguito dal collega Piola, perchè a me sembra che, entrando nel campo delle esenzioni fiscali, non si possa ragionare, come ha fatto il senatore Piola, in termini di grandezza, nel senso che se la Fiera è internazionale, quindi grande, è esente dall'imposta, mentre se si tratta della Fiera di un piccolo paese non è esente.

A me sembra che siamo tutti d'accordo nel cercare una giustificazione di carattere fiscale e dottrinario a questa esenzione. Non dimentichiamo che ogni esenzione rappresenta uno strappo più o meno grande nella maglia che dovrebbe essere ben tessuta ed organica in questo campo.

La giustificazione fornita dal senatore Piola, con una trasposizione dalla politica fiscale al sistema aritmetico è, più o meno, la seguente: dal momento che tutti gli addendi che costituiscono la somma sono enti esenti dall'imposta, se si esonerano gli addendi a maggior ragione si dovrà esonerare la somma di questi addendi, che è la Fiera e che, pertanto, non dovrebbe essere soggetta al pagamento dell'imposta sulle società. E qui bisognerebbe fare punto e basta. Questo, infatti, è il concetto giuridico fiscale: essendo esonerati gli addendi, si deve esonerare il tutto; ma non si può esonerare il tutto qualora si tratti di Fiera internazionale, mentre, invece, un altro tutto, sia pure risultante dalla somma di addendi tutti esenti dall'imposta, dal primo all'ultimo, non deve essere esentato, in quanto si tratta di piccola Fiera.

È una giustificazione, quest'ultima, priva di fondamento e che rappresenterebbe un principio veramente esiziale qualora fosse accolto, perchè farebbe entrare, di straforo, nel concetto di esenzione, il criterio soggettivo e non quello obiettivo. E il criterio soggettivo è questo: la Fiera di Bari è internazionale, ci piace perchè Bari è una bella città, quindi deve andare esente; la Fiera di Vigevano, delle calzature, siccome si svolge in un borgo sperduto della Valle Padana, non ci piace e non deve andare esente.

Devo dire, pertanto, che sono favorevole al principio considerato di per sè, ma dal momento che si tratta di un principio deve essere considerato come tale; e siccome è un principio sano e valido non deve soffrire eccezioni nei limiti di grandezza, altrimenti si creerebbe una stortura, sia dal punto di vista

del ragionamento, sia dal punto di vista della prassi fiscale.

B E R T O L I . Sono d'accordo sulle argomentazioni esposte dai miei colleghi circa il carattere internazionale o meno di queste Fiere campionarie; ma a me sembra che dobbiamo veramente concentrare la nostra attenzione sulla formulazione dell'articolo, così come è stata proposta, perchè, pur trattandosi di una questione formale, essa riveste, tuttavia, notevole importanza.

Ora, nell'articolo unico in esame si parla di « enti che hanno lo scopo di curare l'organizzazione di Fiere campionarie ». Ebbene, supponiamo che si costituisca un Consorzio di enti che abbiano, oltre lo scopo di curare l'organizzazione di Fiere campionarie, anche altri scopi di carattere commerciale; ora, siccome curano l'organizzazione di una Fiera campionaria, verrebbero esentati dal pagamento dell'imposta anche per le altre attività. Pertanto, se si vuole restringere e limitare l'esenzione soltanto ai casi di enti che organizzino Fiere campionarie — che, a mio avviso, dovrebbero essere anche di carattere nazionale e non soltanto internazionale — bisognerebbe precisare che deve essere, questo, l'unico scopo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A me sembra che nel nuovo testo proposto dal senatore Piola si dica esplicitamente che questi enti non devono avere scopi di lucro.

B E R T O L I . ... per quanto concerne le Fiere, ma potrebbero avere altri scopi; a mio avviso, comunque, il concetto non è ben specificato.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si potrà, allora, specificare ulteriormente, per venire incontro a queste perplessità.

B E R T O L I . Si dovrebbe chiarire che l'esenzione si attua soltanto nei confronti di quelle Fiere che non abbiano scopi speculativi.

P I O L A , *relatore.* Vorrei rilevare che nell'articolo unico in esame si dice, tra l'altro: « ... che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, ... »; ritengo che tale dizione sia sufficientemente indicativa.

Secondo l'emendamento da me proposto, poi, si dovrebbe dire: « agli enti che curano l'organizzazione di Fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi scopo di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse... ».

B E R T O L I . Le parole « non aventi scopo di lucro » a quale termine si riferiscono?

J A N N U Z Z I . Agli enti, perchè è l'ente che non deve avere scopi di lucro, non la Fiera; se l'ente ha scopi di lucro ed organizza una Fiera è evidente che dovrà pagare l'imposta. Tuttavia, se la Commissione lo ritiene necessario, si potrà meglio chiarire, nella formulazione del testo, che è l'ente fieristico quello che non deve avere scopi di lucro.

B E R T O L I . Potrebbe, però, verificarsi il caso di enti che non abbiano, di per sè, scopo di lucro e che si riuniscono in Consorzio, il quale Consorzio, invece, potrebbe avere oltre lo scopo di curare l'organizzazione della Fiera, anche lo scopo di lucro.

P R E S I D E N T E . È evidente che l'esenzione dall'imposta si applica solo in quanto questi enti organizzino una Fiera e non si applica qualora svolgano altre attività.

B E R T O L I . La dizione attuale dell'articolo unico non è chiara, a mio avviso, e sarebbe opportuno specificare che si tratta di enti che abbiano « esclusivamente » lo scopo di organizzare queste Fiere.

S P A G N O L L I. Ritengo che tale precisazione risulti dalla modificazione proposta dal relatore.

R U G G E R I . Nel disegno di legge in esame si parla, poi, di « Fiere campionarie generali » e devo dire che su questa dizione non sono d'accordo. Evidentemente il termine « generali » vuol significare che devono essere rappresentati tutti i gruppi merceolo-

gici, mentre io riterrei che queste facilitazioni — sempre che gli enti fieristici siano composti da quelle determinate persone giuridiche, comuni, province, regioni e così via — dovrebbero valere anche per le Fiere settoriali.

Proporrei, pertanto, la soppressione della parola « generali », oltre che delle parole « a carattere internazionale ». Del resto, per quest'ultima questione del carattere internazionale che dovrebbe avere la Fiera, vorrei osservare che questi enti potrebbero risolvere la cosa molto facilmente; sarebbe sufficiente, infatti, a giustificare la denominazione di « Fiera internazionale », il concorso di venti o trenta fotografie, ad esempio, della Francia e della Germania e basterebbe fare uno *stand* della Francia ed uno della Germania perchè la Fiera divenisse internazionale.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge tende proprio ad aiutare le grandi Fiere, che si contano un po' sulla punta delle dita, come quelle di Bari, Verona, Padova, Milano...

F O R T U N A T I . Verona non ci rientrerebbe neppure, perchè non è generale.

P I O L A , *relatore*. E va bene, non rientrerebbe!

F O R T U N A T I . Ma è assurdo, una cosa di questo genere non ha senso!

L'agevolazione fiscale ha lo scopo di configurare enti pubblici non aventi scopo di lucro e che si propongano un interesse di carattere generale. Allora, ogni qual volta ci troviamo di fronte a tale situazione deve valere questo principio, altrimenti una cosa del genere non avrebbe senso e, fra l'altro, alcune Fiere si troverebbero in condizione di vantaggio ed in posizione preferenziale rispetto al altre, sulla base dello stesso principio e dello stesso interesse. Così, ad esempio, la Fiera di Verona risponde ad esigenze speciali, ma che riguardano orientamenti di carattere generale come quella di Bari; e la Fiera di Bologna risponde allo stesso principio di carattere generale di quella di Milano.

O noi pensiamo che queste Fiere campionarie assolvano ad una funzione di carattere sociale, ed allora dobbiamo tenerle presenti in sede di agevolazioni fiscali, oppure pensiamo che non assolvano ad una funzione di carattere sociale, nel qual caso non dobbiamo tenerle presenti in questa sede, ma, forse, solo per altre eventuali agevolazioni.

Comprendo che, in sede di contributi, lo Stato possa considerare in modo particolare la Fiera campionaria internazionale; è, questa, una considerazione di politica commerciale ed economica per cui si tende a favorire un orientamento del commercio piuttosto che un altro, cioè il commercio internazionale piuttosto che quello interno. Comprendo bene queste cose, anche se, a volte, si potrebbe discutere sui criteri che determinano questo tipo di contributi, concentrato in un modo piuttosto che in un altro.

Ma in sede di politica fiscale vi deve essere un criterio di carattere generale!

Potete forse impedire che negli Abruzzi sorgano Fiere campionarie dove si determini anche un orientamento interno o della produzione interna nei confronti del mercato abruzzese, e viceversa?

Se tale attività è svolta da enti che non abbiano carattere speculativo, per quale motivo dovrebbero essere soggetti al pagamento dell'imposta sulle società?

J A N N U Z Z I . Poichè dalla discussione sorta in merito al disegno di legge di cui sono proponente sta per derivare un allargamento alla mia proposta iniziale, sento il dovere di indicare il motivo che mi ha spinto a presentare il provvedimento stesso, motivo che è da ricercare nel desiderio di favorire le Fiere internazionali, di favorire, cioè, il commercio internazionale che, attraverso le Fiere, ha una manifestazione di sviluppo. Questo è stato il mio intendimento.

Se, poi, la Commissione desidera allargare questo concetto, non mi posso opporre, ma tengo a ribadire che il mio proposito, come proponente del disegno di legge in esame, è stato proprio quello di favorire le Fiere internazionali, in un momento in cui, in campo internazionale, si attuano i princìpi di collaborazione tra i vari Paesi.

Considero, invece, esatta l'osservazione sollevata dal senatore Bertoli, il quale ritiene opportuno precisare che l'ente deve avere per oggetto soltanto ed esclusivamente l'or-

ganizzazione di Fiere campionarie; è evidente, infatti, che un ente il quale avesse delle attività, alcune delle quali fossero lucrative ed altre non lucrative, non dovrebbe beneficiare di questa esenzione.

Vorrei, comunque, dire al senatore Bertoli che a me pare tale concetto sia un po' implicito quando si stabilisce che questi enti non devono avere fine speculativo; tuttavia, l'ulteriore specificazione indicata dal collega può essere senz'altro accolta.

Può anche essere accolta, a mio avviso, la proposta del senatore Ruggeri il quale chiederebbe che fosse soppresso il termine « generali », dopo le parole « organizzazione di Fiere campionarie ». Il concetto di generalità, infatti, potrebbe intendersi nel senso che dovrebbero essere rappresentate tutte le varie gamme di prodotti e, quindi, qualora i prodotti fossero limitati ad alcuni determinati settori, sorgerebbero delle discussioni.

Per quanto concerne il « carattere internazionale » ho già detto, e sottolineo ancora, che il mio intendimento è stato proprio quello di dare queste agevolazioni fiscali per favorire le manifestazioni a carattere internazionale ed il commercio internazionale.

S P A G N O L L I . Sono ex presidente, insieme con il collega Mott, di due piccole Fiere che operavano nel Trentino, rispettivamente a Trento e a Rovereto, e quindi so bene come queste cose vanno a finire, dal punto di vista dei contributi, che, cioè, si risolvono in oneri che gravano sugli enti locali, provinciali, nazionali e così via.

Sono contrario, pertanto, ad una eccessiva estensione di queste agevolazioni e ritengo che debba rimanere la limitazione di Fiera campionaria a « carattere internazionale »; credo che proprio in vista di un carattere di questa portata si possa giustificare, eventualmente, l'esenzione fiscale che, in questo caso, è certamente produttivistica.

Sono d'accordo sulla soppressione della parola « generali », proposta dal senatore Ruggeri; non vedo, infatti, la ragione per cui si debba parlare di Fiera campionaria a carattere internazionale dove siano presenti tutte le gamme merceologiche e non, per esempio — sempre dal punto di vista dell'esenzione fiscale in senso produttivistico — della Fiera di Vigevano, che è certamente a carattere internazionale, ma che è una Fiera settoriale.

Riassumendo, quindi, qualora vi siano questi estremi, comprendo che si dia l'esenzione dall'imposta sulle società, ma se si dovesse andare oltre ed allargare ulteriormente la norma non sarei d'accordo, perchè la cosa si risolverebbe in oneri crescenti che non sono giustificabili.

Sono d'accordo, pertanto, per la soppressione del termine « generali », sono d'accordo anche con l'osservazione sollevata dal senatore Bertoli, ma chiederei che fosse lasciata la disposizione relativa al carattere internazionale che devono avere queste Fiere per beneficiare dell'esenzione.

P A R R I . Vorrei rilevare che per quanto concerne la definizione di Fiera internazionale è necessario fare riferimento all'accordo internazionale che riconosce quali siano le Fiere a carattere internazionale. Solo riferendosi a tale accordo si può avere un criterio esatto; a questo proposito, non sono ben sicuro, ma mi sembra che molte delle Fiere di settore, che hanno effettivo carattere internazionale (come quelle che si svolgono a Milano, come mercato dell'abbigliamento o delle macchine utensili eccetera), e vi si può vedere rappresentata tutta l'Europa, non siano comprese nell'elenco delle Fiere internazionali di cui all'accordo che ho sopra ricordato.

Pertanto, o ci si riferisce alle Fiere internazionali riconosciute nell'elenco disposto in seguito ad accordo internazionale, nel qual caso si avrebbe un criterio preciso, oppure bisognerebbe lasciare, semplicemente, una indicazione di carattere generale, con che, però, la norma diventerebbe un po' equivoca e potrebbe prestarsi anche a molte scappatoie.

Circa l'emendamento soppressivo della parola « generali » confermo anche io di essere d'accordo, perchè altrimenti si verrebbe ad introdurre un criterio di scelta soggettivo in una zona di manifestazioni economiche così ampia.

Per quale motivo, poi, non si dovrebbe riconoscere il carattere di utilità e di interesse pubblico ad una Fiera che si dovesse orga-

nizzare, ad esempio, a Mondovì o ad Avezzano?

Saranno gli enti stessi che promuovono queste Fiere a giudicare se la loro organizzazione sia conveniente o meno, ma se, oggettivamente, queste Fiere non rispondono a scopi di lucro e sono organizzate da enti pubblici, non vedo la ragione per cui non si debba estendere anche ad esse l'esenzione dalla imposta sulle società.

Confermo, comunque, che l'indicazione di Fiere a carattere internazionale, sia mantenendo che sopprimendo la parola « generali », non ha senso preciso se non si fa riferimento all'accordo internazionale.

S P A G N O L L I . A me sembra che, più che di un accordo internazionale, debba trattarsi di adesione della singola Fiera alla Associazione internazionale delle Fiere.

P A R R I . Vi è il calendario internazionale, riconosciuto, delle Fiere, nel quale figurano, credo, soltanto Milano, Bari e, forse, Verona.

S P A G N O L L I . Sì, vi è anche Verona, in quanto appartiene all'Associazione internazionale.

J A N N U Z Z I . Mi sfugge, veramente, che vi sia una convenzione internazionale che stabilisca quali sono le Fiere internazionali. Comunque, nell'intenzione del proponente, quando si parla di Fiere campionarie a carattere internazionale, si fa riferimento ad una situazione di fatto, non ad una situazione giuridicamente riconosciuta.

P A R R I . Allora, queste Fiere internazionali si possono creare come si vuole.

J A N N U Z Z I . Ma se si creerà una Fiera internazionale, non vedo perchè non debba essere considerata ai fini di queste agevolazioni. Perchè si dovrebbe pensare solo alle Fiere esistenti?

F R A N Z A . Ma come si fa? Non si può dare agli organi fiscali il potere di stabilire, di volta in volta, quali sono gli organismi internazionali che possono essere considerati ai fini di queste esenzioni!

F O R T U N A T I . Se si fa riferimento ad una situazione di fatto, veniamo a creare una situazione anomala, perchè una Fiera può avere, un anno, carattere internazionale, nei due o tre anni successivi carattere nazionale, poi di nuovo internazionale e così via; infatti, un determinato anno, nel momento stesso che si organizza una Fiera, si può avere il concorso di produttori o di commercianti di altri Paesi, concorso che potrebbe, invece, venire a mancare l'anno seguente. Perciò, se si fa riferimento alla situazione di fatto la questione diventa estremamente complessa.

Allora, se esiste, oggi, nella realtà, una definizione chiara e precisa, per cui già un determinato organismo fieristico è considerato, agli effetti di disposizioni giuridiche, a carattere internazionale, si delinea una situazione ben precisa, per cui vengono considerati soltanto quei determinati enti fieristici; se, invece, non esiste questa situazione precisa, allora ci si troverebbe di fronte soltanto ad una realtà di fatto, per cui la norma andrebbe applicata, di anno in anno, previo un esame nei confronti dei vari organismi che potranno godere o meno di questi benefici.

Ora, io mi domando, è mai possibile che il soggetto passivo di un rapporto tributario sia sottoposto al pagamento del tributo di cui trattasi previo riesame della sua posizione da ripetersi di anno in anno?

F R A N Z A . È la natura stessa del tributo che impedisce un accertamento da farsi di anno in anno!

Vorrei, comunque, fare una breve osservazione che concerne l'ultima parte dell'emendamento proposto dal relatore, senatore Piola: a me sembra, cioè, che, nella indicazione degli enti che sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta sulle società e che dovrebbero costituire l'ente fieristico, bisognerebbe chiarire e precisare che l'ente fieristico deve essere costituito « prevalentemente » da tali enti. Potrebbero, infatti, concorrere alla formazione dell'ente fieristico anche altri enti di natura diversa, che non hanno carattere prevalente nella costituzio-

ne di quello e che sono soggetti al pagamento dell'imposta.

P I O L A , *relatore*. Ritengo che, dall'entità degli argomenti che sono stati trattati dai colleghi intervenuti nella discussione, si debba dedurre la necessità di un maggior approfondimento di questo problema, per evitare che la formulazione del disegno di legge così come è stato proposto dal senatore Jannuzzi, ed anche la formulazione da me stesso suggerita con gli emendamenti di cui ho dato lettura, possano portare ad interpretazioni equivoche o, comunque, poco chiare.

Il senatore Parri, ad esempio, ha parlato di accordi internazionali che sembra non vi siano, ma che potrebbero anche esistere; così, il collega Parri non si ritiene soddisfatto dalla dizione « a carattere internazionale », ma vorrebbe una dizione più precisa, che indicasse più specificatamente il campo di applicazione della norma in questione, stabilendo chiaramente quali siano le Fiere da intendersi a carattere internazionale.

P A R R I . In riferimento al calendario internazionale.

P I O L A , *relatore*. Comunque, il riferimento che fa il senatore Parri potrebbe essere esatto come potrebbe non esserlo ed io stesso, come relatore, non sono ora in grado di poter dire se questo riferimento sia tale da poter determinare una più precisa interpretazione della norma in esame.

Pregherei, pertanto, la Commissione, di volermi accordare il tempo necessario ad approfondire la questione, vedendo, in via di fatto, come funzionano i diversi enti fieristici costituiti in Italia, e in maniera di poter avere la possibilità di tornare, in un secondo tempo, di fronte alla Commissione stessa con un quadro più preciso di questi enti, avendo accertato se esistano o meno accordi di carattere internazionale, ed anche con la cifra corrispondente al numero degli enti attualmente esistenti, che credo si possa ricavare presso il Ministero dell'industria e commercio, anche con la distinzione di quelli a carattere settoriale o generale.

Come membro della Commissione finanze e tesoro, infatti, mi devo anche preoccupare della possibile estensione, indiscriminata e sempre più vasta, di queste esenzioni, estensione che ritengo, sia nell'intento del proponente, senatore Jannuzzi, sia nell'intento (che credo unanime) della Commissione debba essere molto contenuta, anche perchè non sappiamo quale sia l'entità della cifra che verrebbe sottratta all'Erario con una eccessiva estensione di questi benefici.

Vorrei conoscere, quindi, anche l'entità del carico cui potrebbe andare incontro l'Erario qualora, con determinate frasi o determinati vocaboli, allargassimo il contenuto dell'articolo in esame, anche per non incappare, poi, nella disposizione dell'articolo 81 della Costituzione, in base al quale quando l'esenzione è di particolare entità richiede l'indicazione della copertura.

Per tale complesso di ragioni chiederei, quindi, il rinvio della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta; avrei così la possibilità di acquisire alla Commissione i dati necessari per metterla in condizione di poter giustamente ed equamente deliberare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Piola ha letto nel mio pensiero, anticipando una proposta che io stesso avrei voluto fare.

Desidero, innanzi tutto, felicitarmi con i vari membri della Commissione per la discussione così approfondita, varia ed estesa, che ha toccato tutti gli aspetti del problema e che ha permesso, per così dire, anche di completare il pensiero e l'intendimento del proponente, senatore Jannuzzi.

Si potrebbe quasi dire che il tenore iniziale del disegno di legge è stato sconvolto; infatti, nella discussione che si è svolta si è parlato di Fiere campionarie in senso generale, mentre il senatore Jannuzzi ha precisato che il suo intendimento era di fare riferimento soltanto a Fiere di carattere internazionale; si è poi discusso sulla opportunità di contemplare quelle Fiere che, pur essendo settoriali, rispondano a determinati requisiti, meritando di godere di queste agevolazioni. È stata anche proposta dal senatore Bertoli una modificazione cui tutti i colleghi hanno aderito, ed in proposito vorrei dire che dobbiamo stare bene attenti, perchè in questo caso ci troviamo di fronte ad enti rispettabilissimi e che non hanno fini speculativi e scopo di lucro,

ma a volte può accadere che dietro questi enti si nasconda una società vera e propria, di gente che, come si suol dire, vuol fare lo affare.

Per tutte queste considerazioni mi sembra opportuno che l'esame del problema venga approfondito, onde poter continuare la discussione con piena consapevolezza e conoscenza della situazione.

J A N N U Z Z I . Vorrei aggiungere alle osservazioni che ho precedentemente fatto che quando mi sono riferito alla situazione di fatto non ho dimenticato che il mio disegno di legge presuppone enti che devono essere composti di enti pubblici e che non possono, poi, facilmente, mascherare come Fiera internazionale una Fiera di carattere locale. Allora, se non si ha fiducia negli enti pubblici!...

P R E S I D E N T E . Se fosse prescritto che siano tutti enti pubblici, questo pericolo non ci sarebbe più; ma vi potrebbe essere, ad esempio, un ente pubblico, come il Comune, dietro al quale si potrebbe nascondere una società che fa la speculazione!

P I O L A , *relatore*. È proprio questo il motivo per cui ho proposto di aggiungere « esclusivamente ».

P A R R I . Sono d'accordo con il Presidente ed il relatore per quanto concerne la opportunità di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge; vorrei, comunque, chiedere al Ministro se, attualmente, queste Fiere pagano o meno l'imposta.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se la Commissione lo desidera, posso dare alcuni chiarimenti circa quella che è la situazione attuale.

Attualmente, in teoria, le Fiere pagano regolarmente l'imposta sulle società e dovrebbero pagarla perchè così è stabilito per legge.

In pratica, però, la cosa è in termini un po' diversi. Voi sapete che l'imposta sulle società è commisurata al patrimonio; allora, sostanzialmente, per quanto concerne la Fiera di Bari, che ha un discreto patrimonio, questa sarebbe tenuta al pagamento dell'imposta sulle società in misura veramente notevole, il che la farebbe andare non dico in dissesto, ma inciderebbe in misura enorme.

Le altre Fiere hanno, finora, un patrimonio piccolissimo, ad eccezione di Milano, che però paga non tanto sul patrimonio quanto sugli utili.

R O D A . Ma non è il patrimonio, è il capitale che viene tassato!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sì, è il capitale più le riserve; comunque, per Milano la situazione « utili » prevale sulla situazione patrimonio o capitale. E per Milano il problema non consiste tanto nell'imposta sulle società quanto nell'imposta di ricchezza mobile, per cui è già stato chiarito con circolare ministeriale che si deve tener conto del fatto che, per gli enti fieristici, il consumo, cioè l'ammortamento, è di gran lunga maggiore di quello che si può verificare in altre situazioni, perchè bisogna continuamente cambiar faccia agli immobili, demolire, ricostruire e così via. Milano, pertanto, si trova di fronte ad un problema che è più grave per quanto concerne la ricchezza mobile e meno grave per l'imposta sulle società, e paga regolarmente per gli utili che vengono accertati.

Bari, invece, che ha una gestione passiva, o, quanto meno, arriva appena a fare il pareggio, ha un patrimonio, un capitale molto vistoso, avendo dovuto rivalutare tutta l'area che le è assegnata, agli effetti di poter avere mutui ed altre possibilità.

Pertanto, in questo momento, il problema grosso concerne Bari. Questa è la situazione, e Bari, finora, con ricorsi od altro, è riuscita a non pagare l'imposta ed a tenerne in sospeso il pagamento.

Per quanto concerne le altre Fiere, posso ancora dire che quella di Padova è sul patrimonio del Comune, quindi non ha sostanzialmente guai, anche se ha gestione passiva. Verona, praticamente, paga per un piccolo utile e finora il suo patrimonio ammonta a 10.000 lire, quindi non si è mai interessata della cosa e dorme i suoi sonni tranquilli.

La Fiera di Palermo è nuova e perciò, in pratica, non ha grandi difficoltà. Vi è, poi,

la Fiera di Firenze, che però si svolge in casa di altri e quindi non presenta problemi.

R U G G E R I . E la Fiera di Ancona? È internazionale!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sì, ma è considerata tra le piccole Fiere; è internazionale di seconda categoria. Per quanto riguarda la Fiera di Genova, poi, è ancora da cominciare.

Riassumendo, quindi, la situazione oggi si presenta in modo veramente grave per la Fiera di Bari, in quanto Bari dovrebbe pagare, in relazione al suo patrimonio, qualche decina di milioni.

Ciò premesso, devo dire che queste informazioni le ho date perchè ritengo che possa essere utile la conoscenza di quella che è la situazione reale delle varie Fiere, ma desidero non entrare in alcun modo nella discussione di questo disegno di legge in quanto, essendo ancora Presidente di Fiera, non vorrei favorire una azienda di cui sono Presidente e, d'altra parte, non vorrei neanche trovarmi nella posizione di ostacolare alcune richieste.

R O D A . Devo dichiarare che non sono contrario, nella sostanza, all'accoglimento del disegno di legge in esame, eventualmente con le modificazioni che si riterranno opportune.

Vorrei, però, ricordare quella che è la meccanica delle leggi, per cui se una azienda è in *deficit*, come saranno, probabilmente, quasi tutte queste aziende che non hanno scopo di lucro, anche se si tratta di un piccolo *deficit*, questo è sufficiente perchè non sia più soggetta al pagamento dell'imposta.

P R E S I D E N T E . Stando così le cose, ricordo alla Commissione che vi è una proposta di rinvio della discussione da parte del senatore Piola, sulla quale sono pienamente d'accordo, e ritengo che anche la Commissione convenga sulla opportunità di reperire ulteriori elementi che possano consentire un più approfondito esame di questo problema.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 12,15.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari